

ASfinanza

L'uomo è misura di tutte le cose, anche di Dio 2.71

IL MODELLO RELONDON Per il futuro circolare delle PMI italiane - Prof. John Wyse

LA CORPORATE GOVERNANCE delle società di calcio professionistiche - Prof. Vincenzo Sanguigni

Il punto su IL RADDOPPIO DELLE BOLLETTE e la cultura dell'investimento sostenibile -
Avv. Valentina Augello e Dott.ssa Letizia Giorgianni

SUPERBONUS 110: Le Responsabilità Penali dei Professionisti - I parte -
Avv. Rino Petillo e Avv. Massimiliano Barberini



Foto dagli eventi



AS Finanza &
Consumo



Sommario

- 04** **EDITORIALE:**
L'UOMO È MISURA DI TUTTE LE COSE,
ANCHE DI DIO
di: Avv. Giuseppe Lepore
- 06** IL RADDOPPIO DELLE
BOLLETTE E LA CULTURA
DELL'INVESTIMENTO
RESPONSABILE
**di: Avv. Valentina Augello e
Dott. Letizia Giorgianni**
- 09** SUPERBONUS 110: LE
RESPONSABILITÀ PENALI
DEI PROFESSIONISTI (I
PARTE)
**di: Avv. Guerrino Petillo e
Avv. Massimiliano Barberini**
- 16** DIREZIONE GENERALE INCENTIVI
ALLE IMPRESE: FONDO IMPRESA
FEMMINILE
di: Dott. Antonio Suero
- 19** LA BONTÀ DEGLI INTERVENTI A
PIOGGIA: IL MODELLO RELONDON
PER IL FUTURO CIRCOLARE DELLE
PMI ITALIANE
di: Prof. John Wyse
- 28** EQUO COMPENSO: IL TAR NAPOLI
ACCOGLIE IL RICORSO DEL COA DI
ROMA CON STATUZIONI DI
ASSOLUTO RILIEVO
di: Avv. Antonino Galletti
- 30** LA CAUSA DI FORZA MAGGIORE
NELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO
di: Dott. Carlo Di Giuliomaria
- 33** LA CORPORATE GOVERNANCE
DELLE SOCIETÀ DI CALCIO
PROFESSIONISTICHE: UN'ANALISI
SUL CAMPO
di: Prof. Vincenzo Sanguigni
- 37** IDROGENO: LA PASSIONE SI
RISVEGLIA?
**di: Renato Siniscalchi e
Simone Pacifici**

ASFinanza

Direttore Responsabile

Avv. Giuseppe Lepore
direttore.responsabile@asfinanza.com

Creative Director - Progetto grafico

Silvia Sciubba - Silvia.sciubba@dbfactory.it

Content Editor - Palombi Giorgio

Redazione

Viale Bruno Buozzi, 47
00197 Roma
Tel. +39 3881841916
redazione@asfinanza.com

Editore

AS Finanza & Consumo
Viale Bruno Buozzi, 47
00197 Roma
info@asfinanza.com
C.F. 96431490588

Hosting

L'hosting del dominio
ASFINANZA.COM è ospitato su
server Linux presenti
esclusivamente all'interno dei
data center italiani della società
Aruba S.p.A., su infrastrutture
di proprietà della stessa,
certificate ai massimi standard
(Rating 4) secondo ANSI/TIA 942.

Le collaborazioni pubblicate sulla presente rivista sono da considerarsi a titolo gratuito e non retribuito. Le immagini di qualsiasi tipo, pubblicate sulla rivista a fini pubblicitari sono state direttamente fornite dagli sponsor, che garantiscono di averle elaborate nel rispetto delle norme sulla privacy e di quelle sul copyright.

L'immagine di copertina (su gentile concessione dell'autore) è "Calcite & Hedera Helix Pin Oak" Opera di Fabio Petani, realizzata per progetto "Inhabit - Murales Etiopia" a cura di Mirko Pierri (a.DNA project)

L'UOMO È MISURA DI TUTTE LE COSE, ANCHE DI DIO

Avv. Giuseppe Lepore
Direttore Responsabile AS Finanza

Abbiamo mandato il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a trattare il nostro futuro con lo Zar Vladimir Putin!

Basterebbe questo dato di fatto a farci comprendere quanto l'Italia e l'intera Europa abbiano, inspiegabilmente, sottovalutato il rischio della guerra nel cuore del nostro continente.

Eppure, erano più di sette anni che la Russia premeditava ed organizzava l'invasione dell'Ucraina: l'annessione della Crimea alla Grande Madre Russia, avvenuta pochi anni or sono, non ci ha insegnato nulla ed era un ricordo lontano e sbiadito caduto nel dimenticatoio della nostra presunzione "politically correct".

Per anni, ci siamo riempiti la bocca di frasi fatte e pensieri omologati a tutela virtuale dei c.d. diritti umani facendo finta di non vedere ciò che stava accadendo nel cuore della vecchia Europa.

La guerra, ovvero la lotta armata fra Stati o coalizioni per la risoluzione di una controversia internazionale più o meno direttamente motivata da veri o presunti (ma in ogni caso parziali) conflitti di interessi ideologici ed economici, non ammessa dalla coscienza giuridica moderna, sembrava un concetto ormai desueto, legato a culture che

ritenevamo, ingiustamente, lontane dalla nostra realtà e dal nostro, limitato, vivere quotidiano.

La guerra, idea filosofica sinistra ed aberrante, sembrava un'ipotesi concettuale relegata a situazioni sociologiche da noi, colti ed evoluti europei, abbandonata da tempo nella convinzione che l'opulenza del nostro obnubilante benessere potesse essere il nuovo oppio dei popoli.

Ma ci sbagliavamo!

La Russia (rectius: Vladimir Putin) ha tolto gli smartphone ai soldati e ha dato loro armi avanzatissime per invadere l'Ucraina, rea di aver scelto, quasi liberamente, il modello socio-culturale occidentale, con qualche "piccolo" aiuto da parte degli USA, tesi, sempre più, a riconquistare quel ruolo di grande potenza internazionale che, invero, sembra aver perso negli anni a causa di scelte di politica estera, per usare un eufemismo, non proprio lungimiranti.

Per essere più chiari, ma questa è solo una mia opinione, gli americani è dai tempi dei missili a Cuba che continuano ad inanellare errori strategici madornali.

Certo è che oggi, il mondo occidentale, si è trovato completamente spiazzato ed impreparato



ad affrontare l'invasione, dal sapore sovietico, mossa nei confronti di una nazione che è parte, quantomeno geograficamente, della nostra vecchia e cara Europa.

I nostri governanti sono riusciti a reagire col buonismo che li caratterizza agendo attraverso i brontosauri diplomatici - le ormai obsolete Agenzie Internazionali - che, ancora una volta hanno dimostrato la loro più totale inefficienza ed inadeguatezza.

Parlare di sanzioni economiche, invero piuttosto ridotte per non ledere gli interessi di chi le applichi, dinanzi alla morte di centinaia di vite umane, vuol dire aver perso la misura delle cose.

L'uomo è la misura di tutte le cose, per usare un concetto di platoniana memoria, anche di Dio, visto che anche lui non può che relazionarsi con ciascuna persona.

Dilaniata per anni da ideologie ed astrazioni, l'Europa, all'indomani del crollo del muro di Berlino,

dopo la guerra in Jugoslavia, superata la crisi dei mutui subprime, appena uscita dalla epidemia Covid, si affaccia sulla scena internazionale abbracciando un nuovo modello d'economia, ispirata ad un sistema di capitalismo sostenibile, a misura d'uomo.

Dobbiamo, allora, abbandonare tutti gli interessi di parte e avere come unico obiettivo la salvezza delle vite umane. Ed è questa la sfida lanciata alla rediviva Unione Sovietica, a quell'Oriente che è parte dell'anima della Russia e che è da sempre indomitamente altro dall'Occidente.

Solo tutelando la vita e l'essere umano si potrà sconfiggere la guerra ed, in particolare, questa guerra: l'unico modo per fermare lo Zar è risvegliare la coscienza del popolo russo facendo comprendere a tutti che la guerra è una sconfitta per entrambe i contendenti e che dal sangue non escono vincitori. Non credo nella guerra, non credo nelle sanzioni ma credo nell'uomo.

Svegliati popolo russo dal tuo storico torpore e combatti con noi per la pace e per la libertà!



IL RADDOPPIO DELLE BOLLETTE E LA CULTURA DELL'INVESTIMENTO RESPONSABILE

Avv. Valentina AUGELLO
e Dott.ssa Letizia GIORGIANNI

“Nuovi straordinari record al rialzo dei prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso (quasi raddoppiati nei mercati spot del gas naturale e dell'energia elettrica nel periodo settembre-dicembre 2021) e dei permessi di emissione di CO₂, avrebbero portato ad un aumento del 65% della bolletta dell'elettricità e del 59,2% di quella del gas”. Questo è l'incipit del comunicato stampa con cui l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha illustrato le dinamiche internazionali che spiegano le ragioni dell'aumento, che per la famiglia tipo [1] in tutela, sarà comunque del **+55% per la bolletta dell'elettricità e del +41,8% per quella del gas** per il primo trimestre del 2022.

In base a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2022, il Governo - oltre a ridurre l'Iva sul gas al 5% per il trimestre - ha stanziato le risorse necessarie agli interventi, con ciò consentendo di alleggerire l'impatto **su 29 milioni di famiglie e 6 milioni di microimprese.**

Questi interventi servono a prendere tempo, al fine di sostenere lo sforzo che gli italiani dovranno portare avanti per avviare il processo di transizione energetica.

Transizione cioè passaggio da una situazione a un'altra, da un modello di organizzazione sociale ordinato al consumo di mercato ad un modello di organizzazione sociale basato sull'autoproduzione di energia, proveniente da fonti rinnovabili che ispiri un modo di abitare più sostenibile.

Il Raddoppio delle Bollette

La rete dei poteri ultrastatali modifica i rapporti tra Stato, società ed economia e processi: il bipolarismo tra pubblico e privato è soppiantato da nuove aggregazioni.

I nuovi soggetti che saranno protagonisti di questa svolta nel settore energetico si chiamano Comunità Energetiche.

Si tratta di aggregazioni di utenti che, tramite la volontaria adesione ad un soggetto giuridico, collaborano al fine di raggiungere l'obiettivo di produrre, consumare e gestire l'energia attraverso uno più impianti energetici locali.

Così ci sono associazioni, cooperative, enti del terzo settore, partenariati, Consorzi e organizzazioni senza scopo di lucro attraverso le quali si stabiliscono forme di cooperazione orizzontale tra privati, imprenditori e operatori pubblici del territorio per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico.

Per favorire il compimento di questo passaggio arrivano i fondi del PNRR per l'energia fai da te.

Chi decide di investire nelle energie rinnovabili attraverso la creazione di Comunità Energetiche potrà beneficiare, in modo diretto o indiretto, di finanziamenti presenti in diverse Missioni e Componenti del PNRR:

- Promozione Fonti Rinnovabili per le CE e l'Autoconsumo
- Importo: 2,2 Miliardi - Tipologia: fondo perduto e prestito a tasso 0 - Target: Per Comuni con meno di 5.000 abitanti;



Dott.ssa Letizia GIORGIANNI
Presidente dell'Associazione Vittime del Salvabanche

- Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni
- Importo: 6 Miliardi (il 30% da utilizzare per interventi energetici: efficientamento e rinnovabili)
- Tipologia: Fondo Perduto e prestito a tasso 0
Target: Comuni - Gestione: Ministero degli Interni;
- Piani Urbani Integrati (Fondo Tematico per la Rigenerazione)
- Importo 270 Milioni - Tipologia: Prestiti Agevolati gestiti dalla Bei - Target: Comuni (per progetti PP con selezione attraverso gara pubblica) - Gestione: il MEF approva entro il terzo trimestre del 2022 il regolamento del Fondo.

Cultura dell'Investimento Responsabile

Appare chiaro come la transizione energetica rappresenti solo uno dei campi dove si assiste a questo passaggio, da un modello di organizzazione sociale ad un'altro.

La materia è stata recentemente novellata dal Dlg 199 del 8 novembre 2021 che deve essere letto in combinato disposto con l'art. 42 bis del decreto mille proroghe del 2019 e con la normativa di attuazione di cui al Decreto MISE del 16.09.20 ed alla delibera 318/2020/R/EEL dell'ARERA.

L'autoconsumo di energia si può realizzare a 3 livelli: individuale, collettivo e di Comunità Energetiche.

Per favorire l'investimento responsabile da parte dei soggetti suindicati nell'autoconsumo sono state previste diverse agevolazioni da parte dello Stato italiano:

A) per i Cittadini Detrazione Fiscale al 50% sul costo dell'impianto (massimale di 96.000 globali) con possibilità di cessione del credito

B) per le Imprese Detrazione Fiscale al 6% sul costo dell'impianto con superammortamento al 130%

C) per le Comunità Energetiche sono previsti meccanismi incentivanti per 20 anni:

1. abbattimento dei costi gestione rete (circa 10 € + MW/h)

2. Incentivo sulla produzione pari a 100 € MW/h per l'energia condivisa in un medesimo edificio

3. Risparmio sul costo dell'energia autoprodotta (circa 55 € MW/h).

Insomma questa è la soluzione difficile, complessa, rivoluzionaria che viene proposta per superare le nuove sfide che la crisi del vecchio sistema ha lanciato: attraverso meccanismi incentivanti spetterà a ciascun singolo cittadino, ai condomini



L'Avv. Valentina AUGELLO
vice presidente dell'Associazione
ASFinanza&Consumo ad un nostro evento, in
compagnia di un membro del Comitato
Scientifico di ASFinanza (Avv. Marika DI
BIASE)

alla Pubblica Amministrazione operante sul territorio ed alle imprese scegliere di autoconsumare l'energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico ed ottenere così **il risparmio in bolletta**.

Una transizione energetica che consentirà di stabilire un meccanismo virtuoso in base al quale più energia si autoconsuma direttamente e più si riducono i costi delle componenti variabili della bolletta (quota energia, oneri di rete e relative imposte).

SUPERBONUS 110: LE RESPONSABILITÀ PENALI DEI PROFESSIONISTI - I parte

Avv. Guerrino Petillo
e Avv. Massimiliano Barberini

E' ormai consolidato e pacifico che per beneficiare del bonus 110% gli interventi (trainanti e trainati) devono consentire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio: la prova regina è da un lato un'APE preventiva ed un APE post intervento rilasciata mediante **dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato** e che tra l'altro non deve essere lo stesso; e dall'altro la congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati deve essere oggetto di specifica e puntuale asseverazione tecnica.

Per gli interventi legati al sismabonus invece, va attestata la riduzione del rischio sismico strutturale da un tecnico allo scopo abilitato.

Per quanto riguarda invece la parte fiscale **Il visto di conformità** deve essere, invece, rilasciato dai professionisti abilitati e dai Caf, in caso di cessione del credito e sconto in fattura.

Tutte queste attività rientrano nel beneficio e pertanto il professionista accede personalmente alle erogazioni statali anche se sotto forma di pagamento del suo operato tecnico.

In questo scenario vi sono insidie tali da poter generare tout court **delle responsabilità che possono essere contestate sia esclusivamente al tecnico che in concorso con il committente e/o ditta appaltatrice.**



SUPERBONUS
110%

Con **ASfinanza&Consumo** illustreremo via via le ipotesi criminose che si possono manifestare a carico dei professionisti, dando rilievo alle diverse fattispecie, in questo e nei prossimi numeri della rivista.

Le asseverazioni e le attestazioni di congruità e conformità.

La rilevanza penale delle condotte di falso

L'art. 119 c. 13, lett. a) e b) prevede delle asseverazioni, rilasciate al termine dei lavori, ed aventi ad oggetto l'attestazione che gli interventi di miglioramento energetico abbiano rispettato

Le Responsabilità Penali dei Professionisti - I parte

i requisiti normativamente previsti; la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati; l'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico e la congruità delle spese sostenute.

Quanto all'**attestato di prestazione energetica**, questo è definito **dall'art. 2, lett. I-bis, D. lgs. 192/2005** come "il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione" ed è regolato dal successivo art. 6. Si tratta di una dichiarazione asseverata con la quale un tecnico abilitato (sul quale infra), attraverso il calcolo di parametri derivanti da una serie di fattori normativamente stabiliti, attesta la prestazione energetica dell'edificio.

Le altre dichiarazioni indicate nel decreto, sono rese in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000. Tale richiamo assume valenza centrale nella qualificazione giuridica del fatto in caso di falso.

Per comprendere quale reato possa essere contestato nel caso di falso emerge ictu oculi che tutte le attestazioni vengono sottoscritte da soggetti il cui potere certificativo è riconosciuto da specifiche norme di legge.

In particolare l'A.P.E. viene rilasciata, secondo quanto disposto dall'art. 119, D.l. 34/2020 da un "tecnico abilitato" la cui esatta individuazione è ricavabile dall'art. 2, c. 1, lett. a) in combinato con i successivi, c. 2, 3 e 4, D.P.R. 75/2013.

In sostanza è un soggetto in possesso di uno specifico titolo di studio superiore (laurea magistrale, specialistica o diploma di istruzione tecnica) ed "iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente" (art. 2, c. 3) oppure "in possesso di un titolo di abilitazione professionale e di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici" (art. 2, c. 4).

Il visto di conformità indicato dall'art. 119, c. 11, rilasciato ai sensi dell'art. 35, D. lgs. 241/1997, viene, invece, predisposto dai professionisti indicati dalle lettere a) e b) di cui all'art. 3 c. 3, D.P.R. 322/199815 (commercialisti, ragionieri ecc.) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF.

A loro volta, le asseverazioni previste dal comma 13, lett. a) devono essere redatte da un "tecnico abilitato" la cui definizione è ricavabile da diverse norme di settore accomunate dal ricondurre a questa figura un soggetto dotato di una particolare abilitazione tecnica, iscritto ad un ordine o ad un collegio professionale.

Infine, per quanto concerne l'attestazione della riduzione dal rischio sismico, è lo stesso articolo

Le Responsabilità Penali dei Professionisti - I parte

119, c. 3, lett. b) del decreto ad imporre che la stessa venga effettuata da “professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico”.

La legge impone, dunque, la presenza di un soggetto dotato di una qualifica professionale che si rispecchia in una particolare abilitazione o nell'appartenenza ad un ordine professionale.

La ragione è di tutta evidenza: si vuole garantire che gli esiti di un procedimento nel quale non è possibile l'intervento diretto ed immediato del soggetto pubblico, sia conforme ai dettami normativi che devono essere riconosciuti da soggetti qualificati (per i quali si presume la presenza di specifiche competenze) ai quali la pubblica amministrazione affida il controllo e l'attestazione di conformità.

Viste queste caratteristiche, tutte le categorie menzionate paiono indirizzabili nell'ambito dei soggetti che esercitano un servizio di pubblica necessità entrando in pieno nel dettato normativo ex art. 359 c.p., dove è identificabile nel privato che esercita “altre professioni (diverse dalle professioni forense e sanitarie) il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi” assumendo la valenza di “servizio di pubblica necessità” quando la medesima si pone in una relazione agevolatrice di quella della pubblica amministrazione. Cass. Sez. V, 27 gennaio 2000, n. 209, Ricci, in Guida Dir., 2000. Analizzate le disposizioni di legge sopra menzionate e richiamate dal D.l. 34/2020, non paiono esservi dubbi in ordine alla qualificazione

dei soggetti ivi contemplati come esercenti un servizio di pubblica necessità: in tutti i casi si tratta di professioni “qualificate”, in quanto per il loro svolgimento è necessaria l'iscrizione ad un albo professionale e/o la presenza di specifici requisiti di formazione o istruzione; parimenti, le stesse sono attività private che non rappresentano emanazione della pubblica amministrazione ma che, tuttavia, svolgono una specifica funzione ritenuta dall'ordinamento di interesse pubblico in quanto funzionale al perseguimento di specifiche finalità indicate e regolate da strumenti legislativi e regolamentari.

Definito quindi il requisito soggettivo ovvero soggetto qualificato iscritto regolarmente ad albo e dotato di abilitazione per l'esercizio delle professioni, l'analisi si sposta al merito alla natura degli atti dei quali il decreto richiede il compimento, viste le caratteristiche sostanziali di queste dichiarazioni ci si può domandare se le stesse siano riconducibili nell'alveo del concetto di “certificazione” e, nel caso di falsa attestazione, se i comportamenti possano rilevare ai sensi dell'art. 481 c.p. o della più grave ipotesi di cui all'art. 483 c.p. in ragione delle specifiche previsioni normative considerate.

La nozione di certificato, contemplata dalla fattispecie di cui all'art. 481 c.p., assume una valenza peculiare che è individuabile in una forma particolare di scrittura privata redatta da un soggetto qualificato (l'esercente un servizio di pubblica necessità) e rientrante nella sua sfera funzionale, il cui contenuto può essere frutto di una verifica diretta da parte dell'autore,

Le Responsabilità Penali dei Professionisti - I parte

comprendendo attestazioni relative ad attività compiute dall'autore o avvenute in sua presenza, caratteristica che difetta nei certificati della pubblica amministrazione.

Considerando il contenuto e la finalità delle attestazioni, si avrebbe gioco facile nel sostenerne la natura certificativa, rilevante per il delitto di cui all'art. 481 c.p., escludendosi, dall'altra parte l'applicabilità della più grave fattispecie di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

Il delitto da ultimo considerato, infatti, richiede che la dichiarazione del privato sia diretta ad un pubblico ufficiale e sia destinata ad integrare l'atto pubblico, così differenziandosi dall'art. 481 c.p., nel quale l'attestazione non è finalizzata a confluire in un atto pubblico (ex multiis Cass. Pen. 2000, p. 1592:

“Al fine di qualificare come certificato amministrativo un atto proveniente da un pubblico ufficiale devono concorrere due condizioni che l'atto non attesti i risultati di un accertamento compiuto dal pubblico ufficiale redigente, ma riproduca attestazioni già documentate; che l'atto, pur quando riproduca informazioni desunte da altri atti già documentati, non abbia una propria distinta e autonoma efficacia giuridica, ma si limiti a riprodurre anche gli effetti dell'atto preesistente”, più recentemente Cass. Sez. V, 28 maggio 2014, n. 44022, in CED 260770; Cass. Sez. V, 20 maggio 2019, n. 33498 (in motivazione) secondo cui i certificati sono “atti che riproducono in sintesi il contenuto di altri documenti e riguardano perciò fatti che, pur se noti al pubblico ufficiale



**Avv. Guerrino PETILLO -
Commissione di Diritto Tributario
e di Diritto Bancario del C.o.A di
Roma
Consigliere della Camera Tributaria
di Roma**

Le Responsabilità Penali dei Professionisti - I parte



Avv. Massimiliano BARBERINI

per conoscenza diretta (come nel caso degli attestati), ma costituiscono il presupposto per la dichiarazione fiscale e fungono da eventuale documento probatorio ove richiesto dall'amministrazione. La risposta sarebbe adeguata ove ci si fermasse al solo dato sostanziale.

È stato evidenziato che l'A.P.E. e le asseverazioni richieste per gli interventi di cui all'art. 119 cc. 1, 2 e 3 del Decreto Rilancio, devono essere redatte nelle forme ed agli effetti descritti dall'art. 47, D.P.R. 445/2000 ossia quali dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

La previsione ha importanti riflessi penali in ragione di quanto stabilito dall'art. 76 c. 3, D.P.R. 445/2000 (richiamato dal D.M. "Asseverazioni") a norma del quale le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art. 47 si devono considerare come fatte al pubblico ufficiale in atto pubblico.

Sono evidenti le conseguenze derivanti da questa equiparazione normativa: il falso ideologico commesso dal tecnico abilitato, essendo considerato come destinato ad un pubblico ufficiale, assumerà rilievo ai sensi dell'art. 483 c.p. avendo la stessa dichiarazione ex lege valenza probatoria privilegiata.

Ne consegue l'applicabilità del delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico le cui sanzioni, applicandosi l'art. 76 c. 1, D.P.R. 445/200030, potranno essere aumentate da un terzo alla metà.

Le Responsabilità Penali dei Professionisti - I parte

Per quanto riguarda le restanti attestazioni o asseverazioni false (il visto di conformità e le attestazioni relative agli interventi antisismici), gli autori potranno essere chiamati a rispondere solo del delitto di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità Cass. Sez. III, 31 gennaio 2017, n. 15228 (in motivazione).

La giurisprudenza è sul punto sostanzialmente unanime.

Si vedano da ultima Cass. Sez. V, 24 aprile 2019, n. 32859, P.M. in C.F., in Dir. Pen. Proc., 2019, 10, p. 1387, e per un'ipotesi simile a quelle qui trattate, Cass. Sez. V, 26 novembre 2009, n. 2978 (depositata 22 gennaio 2010), P.G. in U.S.A., in Foro it., 2011, 1, 2 p. 51. 30 Norma da ultimo modificata dall' art. 264, comma 2, lett. a), n. 3), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

Invero, la disposizione prescrive che "la sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata" per cui potrebbe sostenersi l'obbligatorietà dell'aumento di pena, ipotesi sulla quale ci sia permesso di dubitare.

Per le quali il D.M. (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) n. 58 del 28 febbraio 2017, non prevede la forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, come ricavabile dal tenore della legge e dal modello di dichiarazione allegato allo stesso

decreto ("ALLEGATO B").

Per quanto concerne i visti di conformità si veda l'art. 39, c. 1 lett. a), D.lgs. 241/1997 che stabilisce come "ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano il visto di conformità, ovvero l'asseverazione, infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582" tale disposizione, tuttavia, non trova applicazione nel caso in cui il fatto costituisca reato in forza della clausola di sussidiarietà espressa contenuta nel primo comma del medesimo articolo e non di altra più grave ipotesi delittuosa non essendo normativamente previsto che le stesse debbano essere prodotte nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio.

Un'ultima annotazione attiene alla relazione tra l'illecito penale e quello amministrativo previsto dall'art. 119, c. 14 del decreto che punisce il rilascio di attestazioni o asseverazioni infedeli 34.

La sanzione penale e quella amministrativa non possono concorrere. Il loro rapporto è disciplinato dalla clausola di salvaguardia introducendo la figura di cui all'art. 119, c. 4 ("Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto non costituisca reato"), che, in caso di concorso, prescrive l'applicazione del reato, delimitando uno spazio residuale all'illecito amministrativo; questo potrà trovare applicazione solo nei casi in cui non vi sia il reato, rinvenibili laddove ne difetti uno degli elementi costitutivi.

Le Responsabilità Penali dei Professionisti - I parte

L'ipotesi più credibile potrebbe essere quella dell'assenza di dolo, individuabile, ad esempio, nel caso di un errore nell'asseverazione: in questo caso mancherebbe la volontà di creare il contenuto falso, residuando eventualmente un profilo di colpa non rilevante in sede penale ma amministrativa.

(il secondo appuntamento sarà sul prossimo numero della rivista

ASfinanza



GIACOMO BALLA – Canto patriottico in piazza di
Siena, 1915,
smalto su tela,
cm 36×45
Galleria Russo, Roma



DIREZIONE GENERALE INCENTIVI ALLE IMPRESE: FONDO IMPRESA FEMMINILE

Dott. Antonio SUERO

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante

“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”,

che, al comma 97, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il «Fondo a sostegno dell'impresa femminile», con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato a promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione

femminile e a massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese.

L'Impresa femminile deve essere a prevalente partecipazione femminile, intesa come impresa che, in funzione della tipologia imprenditoriale, presenta le seguenti caratteristiche:

1) la società di capitale le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne;

Fondo Impresa Femminile

- 2) l'impresa individuale la cui titolare è una donna;
- 3) la società cooperativa e la società di persone in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60 per cento dei componenti la compagine sociale;
- 4) la lavoratrice autonoma.

Possono beneficiare delle agevolazioni le Imprese femminili con sede legale e/o operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, costituite da meno di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Le agevolazioni assumono la forma del contributo a fondo perduto, secondo la seguente articolazione:

- a) per i programmi che prevedono spese ammissibili non superiori a 100.000,00 (centomila/00) euro, le agevolazioni sono concesse fino a copertura dell'80% delle spese ammissibili e comunque per un importo massimo del contributo pari a 50.000,00 (cinquantamila/00) euro;
- b) per le donne in stato di disoccupazione che avviano una impresa individuale o un'attività di lavoro autonomo, la percentuale massima di copertura delle spese ammissibili è elevata al 90%, fermo restando il limite di importo del contributo di 50.000,00 (cinquantamila/00) euro;
- c) per i programmi che prevedono spese ammissibili superiori a 100.000,00 (centomila/00) euro e fino a 250.000,00 (duecentocinquantamila



Dott. Antonio SUERO - Presidente ASFinanza&Consumo

/00) euro, le agevolazioni sono concesse fino a copertura del 50% delle spese ammissibili;

d) per le Imprese femminili costituite da almeno dodici mesi e da non più di trentasei mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le agevolazioni sono concesse per il 50% dell'ammontare complessivo in forma di contributo a fondo perduto e, per il restante 50%, in forma di finanziamento agevolato a un tasso pari a zero, fino a copertura del 80% delle spese ammissibili;

e) per Imprese femminili costituite da oltre trentasei mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, ferma restando la copertura del 80% delle spese ammissibili, l'articolazione di contributo a fondo perduto e

Fondo Impresa Femminile

finanziamento agevolato si applica alle sole spese di investimento, mentre le esigenze di capitale circolante costituenti spese ammissibili sono agevolate nella forma del contributo.

I finanziamenti agevolati:

- a) hanno una durata massima di otto anni;
- b) sono a «tasso zero»;
- c) sono rimborsati, dopo dodici mesi a decorrere dall'erogazione dell'ultima quota dell'agevolazione, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno;
- d) non sono assistiti da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

La domanda di agevolazione deve contenere, tra l'altro:

- a) i dati anagrafici dell'impresa femminile richiedente;
- b) i dati principali del progetto imprenditoriale proposto;
- c) il programma di spesa oggetto dell'iniziativa, con l'indicazione degli importi corrispondenti a ciascuna delle voci di spesa ammissibili, dando evidenza della consistenza della spesa eventualmente riconducibile ai contenuti digitali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m);

per le imprese femminili costituite da più di 36 mesi devono essere, altresì, evidenziati gli elementi utili alla quantificazione delle esigenze di capitale circolante, stanti le modalità di calcolo definite ai sensi dell'articolo 13, comma 4, lettera e), del decreto 30 settembre 2021;

d) le agevolazioni richieste, inclusi gli eventuali servizi di assistenza tecnico-gestionale di cui agli articoli 10, comma 6, e 13, comma 7, del decreto 30 settembre 2021.

La domanda di agevolazione è completata dal progetto imprenditoriale, contenente:

il profilo dell'impresa femminile richiedente, la descrizione dell'attività proposta, l'analisi del mercato di riferimento e le relative strategie, gli aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi e quelli economico-finanziari.

In apposita sezione sono descritti, altresì, i contenuti finalizzati alla verifica relativa all'eventuale qualificazione dell'iniziativa come progetto ad alta tecnologia e gli eventuali contenuti digitali dell'iniziativa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), ai fini dell'eventuale qualificazione del programma come progetto per la transizione digitale.



LA BONTÀ DEGLI INTERVENTI A PIOGGIA: IL MODELLO RELONDON PER IL FUTURO CIRCOLARE DELLE PMI ITALIANE

Prof. John WYSE
Program Director European School of
Economics

Gli interventi di politica economica a pioggia sono sempre meno fruttuosi di quelli pianificati al dettaglio attraverso dei veri piani pluriennali di politica industriale.

Tale l'ortodossia sembra predominare nel seno delle istituzioni UE, a giudicare dai dettami contenuti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e da altri interventi promossi da Bruxelles.

Alla luce dei risultati economici raggiunti, qualcosa

ci dovrebbe insegnare il decorso delle politiche economiche adottate dal Regno Unito in questi ultimi tre anni diversamente da quelle adottate dai paesi della UE.

Stime fornite da economisti della OECD indicano che già da questo anno, assieme all'anno prossimo, il GDP (PIL) della Gran Bretagna supererà quello dei paesi UE, compreso la grande Germania, la Francia e ovviamente, l'Italia.

(Aldrich, Ph. 2021 U.K. Headed for Best Growth in G-7 This Year and Next, OECD Says, Bloomberg Dec 1st, 2021)

Il Modello ReLondon

Un nuovo modello di sviluppo economico, basato su delle politiche eco-sostenibili ha avuto grande diffusione anche all'interno della finanza internazionale palesandosi attraverso le pratiche di "due diligence" improntate ai criteri ESG (Environmental Social and Governmental).

Tali criteri sono diventati la norma usata per valutare nuove quotazioni in borsa da parte delle nuove aziende (IPO ovvero Initial Public Offering) sia nella borsa di Londra che di New York.

Mentre, la prevalenza di criteri ESG e' ormai assodata nei mercati finanziari, le prassi di politica economica non sono sempre del tutto univoche per quanto riguarda le politiche "green".

Da una parte, troviamo un modello basato sul gioco delle forze di mercato, con interventi di politica fiscale ridotti da parte dello stato centrale, regionale o locale che sia.

Per capire che tale modello esiste e produce risultati tangibili, basta leggere attentamente alcune autorevole testate economico-finanziarie uscite durante il periodo compreso tra il 2019 ed il 2022 e che riguardano l'economia della Gran Bretagna.

(Hopkinson P. and Charnley, F 2021; Kadet, A. 2019; Murray, S.2019, World Bank Group 2021 Open Learning Campus tra gli altri)

È vero che di suo, anche la UE ha dimostrato di avere a cuore le tecnologie e lo sviluppo Green (tecnologie eco-sostenibili).

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), strumento cardine per una politica UE espansiva, ha infatti stanziato per il Green 59,47 miliardi di euro o 31,05% sul totale di 191,5 miliardi destinati all'Italia (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza #Nextgenerationitalia).

Guardando in maniera più attenta tali numeri, abbiamo pure notato un particolare di non poco conto, tra i fondi PNRR destinati alla sostenibilità ambientale, quelli con l'obiettivo di supportare l'economia circolare sono pochi in termini relativi.

Prendiamo le prassi di economia circolare perché è lì dove si realizzano in maniera più compiuta gli obiettivi Net-zero (zero emissioni nette di CO2 in atmosfera in modo tale di stabilizzare le temperature del pianeta), tanto cari ai movimenti ambientalisti.

Dunque, sui 59 miliardi complessivi destinati al Green, solo 5,27 miliardi di euro finanzieranno iniziative legate all'agro in ottica economia circolare.

Se consideriamo che i fondi per l'efficienza energetica e la riqualificazione degli edifici sono 15,36 miliardi di euro, possiamo prevedere l'utilizzo di soltanto una parte di questi ultimi sulle tecnologie circolari.

I fondi per la moda o i mobili sono del tutto carenti osserviamo.

Tutto ciò secondo documenti ufficiali emanati dal Consiglio dei ministri Italiano in merito al PNRR.

Il Modello ReLondon

Ma per quale motivo interessarci all'economia circolare così tanto?

Ricordiamo che uno studio della McKinsey del 2015 relativo all'utilizzo dell'economia circolare nei paesi UE, prevedeva una crescita nella produttività dei materiali di oltre il 3% annuo entro il 2030 attraverso la maggiore diffusione di approcci e modelli di business tipici dell'economia circolare.

In termini quantitativi stiamo parlando di cifre nell'ordine dei 1.8 trilioni di euro inteso come valore aggiunto complessivo.


Fonte: Growth within: A circular economy vision for a competitive Europe (2015) McKinsey Quarterly.

Ma se vediamo quanto la UE tenga a cuore le PMI, che costituiscono la base del tessuto industriale UE ed italiano, raggiungiamo una conclusione assai peggiore.

Per quanto riguarda i fondi PNRR per le PMI (dai 0 ai 250 impiegati), non ci risulta che ci sia stato stanziato alcunché.

Com'è ormai noto, secondo i dati Eurostat, le PMI rappresentano i 2/3 della forza lavoro europea e la metà del valore aggiunto delle economie UE (Eurostat).

L'interesse per lo sviluppo delle PMI nel periodo post-Covid 19 italiano è piuttosto pressante già che una maggiore attenzione alle PMI da parte



Il modello di economia circolare

dello Stato aiuterebbe in maniera fondamentale alla crescita del Made in Italy (moda, mobili, food, etc.) ed alla sopravvivenza del suo sistema economico a livello globale.

D'altro canto, uno strumento consono alle PMI e rappresentato dal fondo di garanzia di fino a 5 milioni per la ricerca, lo sviluppo e gli investimenti produttivi.

Tali garanzie forniscono ad oggi fino al 100 per cento di tali investimenti sia alle PMI con meno di 250 impiegati sia a quelle con più di 250 impiegati ad azienda (decreti Cura Italia e Liquidità).

Il Modello ReLondon



City Hall - LONDON

L'annuncio di tali fondi ha riscontrato una partecipazione di 2 milioni e 500 mila aziende che hanno richiesto un importo complessivo che supera come ammontare complessivo, tutto quello fornito dal PNRR.

Di queste aziende richiedenti, 1 milione 180mila avrebbero voluto finanziamenti con importi ben inferiori ai 30.000 euro ciascuna. (Baldini, G. 2022, La Verità)

Nonostante gli aiuti dello Stato alquanto esigui, nei primi otto mesi dopo la prima ondata della crisi Covid 19, sono stati chiuse 1/5 delle aziende create durante l'anno precedente.

Se consideriamo che il 50% dei nuovi posti di lavoro creati ogni anno in Italia provengono da aziende con meno di 5 anni di vita, potremmo capire quanto sia importante supportare le attività delle PMI, in particolare le strutture ricettive, ristoranti, agenzie di viaggio ed altri, maggiormente colpiti dalle chiusure e dalle altre restrizioni al commercio derivanti dalla crisi Covid 19.

In questo senso, il modello britannico ci insegna un paio di lezioni.

(Fonti: Dati provenienti dal Rapporto Cerved PMI 2020)

Il Modello RELondon in confronto al modello PNRR

1. I modelli del PNRR e della RELondon a confronto

Già a partire del 2019 e maggiormente durante la crisi Covid 19, l'ente pubblico destinato allo sviluppo economico del comune di Londra assieme alle varie amministrazioni locali dei suoi quartieri (LWRB/RE London) hanno deciso di concentrare i loro finanziamenti a fondo perduto sull'economia circolare e le PMI in sofferenza, spingendo queste ultime ad un percorso di innovazione tecnologica verde.

Per contrasto, il PNRR italiano anche sul Green, ha puntato più che altro su degli investimenti strutturali ed iniziative mirate a grandi gruppi internazionali, quelli che hanno già di loro ampio accesso a strumenti di finanziamento disponibili sul mercato internazionale.

Quali sono le differenze tra il modello LWRB/RELondra ed il modello PNRR?

Il primo è basato su un maggiore intervento delle forze di mercato (investitori privati e banche, venture capitalists angeli, AltFin e piattaforme di crowdfunding) sommato alle competenze programmatiche fornite dall'ente pubblico locale.

Il secondo invece, è caratterizzato da una maggiore **centralizzazione** (dirigismo) da parte della UE che ha stabilito 6 settori prioritari e poi ha imposto le condizioni de minimis per la partizione dei fondi di aiuto.



Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha stanziato per il Green 59,47 miliardi di euro pari al 31,05% sul totale di 191,5 miliardi destinati all'Italia

Il Modello RELondon in confronto al modello PNRR

Dalla parte sua, la UE, il MEF e le burocrazie nazionali, tutte e tre cercano di controllare come i fondi verranno elargiti attraverso una Cabina di regia composta da rappresentanti del governo nazionale e quelli delle regioni che interverranno attraverso dei nuovi funzionari assunti a tale scopo.

Dunque, i funzionari locali operano come controllori e meno come consulenti nei confronti delle aziende rispetto al modello britannico. Inoltre, le regioni e governi locali giocano un ruolo marginale nel definire le linee di politica per lo sviluppo, emanate tutte da Bruxelles.

I fondi elargiti per l'innovazione e lo sviluppo in Italia sono prestati mentre in UK sono piccole somme ma a fondo perduto.

Se una produzione locale in ambito costruzione green è più concorrenziale in una regione rispetto ad un'altra, è la seconda, più competitiva nei prodotti derivati dall'agro, ambedue regioni in teoria avranno diritto ad una proporzione simile indipendentemente dalle differenze di assetto produttivo e commerciale.

Sappiamo che le catene del valore corte hanno un minore impatto ambientale rispetto alle lunghe catene del valore che collegano i nostri territori con paesi come la Cina o la Russia.

In sintesi, la centralizzazione burocratica (del PNRR aggiungiamo noi) è per definizione contraria alla sostenibilità ambientale ed alla resilienza da parte delle aziende che si basa su delle caratteristiche distintive dei fattori produttivi locali.

**Dunque, un Green PNRR per le PMI, è di per se una contradictio in terminis.
(Vezzoli, Parra e Kohtala 2021)**

2. Il caso delle politiche circolari della City di Londra.

La London Waste and Re-cycling Board (LWRB) azienda di servizi del comune assieme alla città di Londra ed i suoi quartieri circondanti hanno capito qualche anno fa che una città che raggiungerebbe ben 11 milioni di abitanti già a partire dall'anno 2050, avrebbe sicuramente dei problemi ambientali importanti da risolvere possibilmente con l'aiuto degli strumenti dell'economia circolare.

A regime, l'adozione di tali prassi potrebbe comportare per la città di Londra, circa 7 miliardi di GBP all'anno di soldi risparmiati dell'erario pubblico.

Per realizzare un tale piano, tre anni fa l'amministrazione della città di Londra ha individuato alcuni settori chiave su cui puntare,

Il Modello RELondon

quali la costruzione modulare, l'affitto di vestiti, la riduzione dello spreco di cibo, e l'aumento del tasso di riciclo, etc.

La LWRB insieme al suo braccio consulenziale, Advance London, ha dato origine ad alcuni casi di successo quali Pluumo (azienda dedita alla fabbricazione di un isolante termico per alimenti), Biohm (fabbricante di materiali per la costruzione che usa un mix di componenti organici e non) Olio, azienda che preleva i cibi non usati dai ristoranti per poi distribuirle agli indigenti di Londra, tutto tramite una App.

Nel 2021, come risultato della crisi COVID 19 e del lockdown, il sindaco della città di Londra ha deciso di creare una nuova entità chiamata RELondon al posto del vecchio LWRB per promuovere il Green New Deal.

In breve termine, i settori prioritari sono diventati quelli più colpiti dalla pandemia.

A tale scopo, RELondon ha stanziato £390k da destinare a 30 PMI coinvolte in settori colpiti dalla crisi quali alberghi, vendita al dettaglio ed intrattenimento.

Ognuna delle aziende interessate dovrà introdurre un progetto di economia circolare per ambire a dei fondi Grant

(fondo perduto) con un valore tra i 10.000 ed i 15.000 GBP ad ogni azienda.

La selezione delle aziende dovrebbe avvenire tra giugno a dicembre 2021.

Inoltre, altre 50 aziende potranno usufruire di 15 ore di consulenza gratuita con un membro della Business Transformation team appartenente alla RELondon (prima Advance London), in modo tale di riuscire a meglio definire il perimetro tecnico del progetto e per trovare soluzioni da inquadrare nel contesto dell'economia circolare.

I progetti pilota verranno selezionati tra settembre 2021 e gennaio 2022.

Anche se i soldi iniziali messi a disposizione da RELondon sono apparentemente esigui, sono comunque dati a fondo perduto.

I piccoli quantitativi di denaro servono soltanto per testare l'idea di prodotto o servizio sul mercato.

Nel caso fosse necessario, l'azienda in questione dovrebbe usare fonti di finanziamento addizionali per attività promozionali e di sviluppo di mercato. In tale caso, prestiti di vario fonte, crowdfunding, angeli, venture capitalists o quotandosi in borsa.

Il Modello ReLondon

3. Una lezione per le PMI italiane Green

Dunque, l'amministrazione locale non si sostituisce ai finanziatori tradizionali piuttosto che a quelli più innovativi come le piattaforme di crowdfunding o semplicemente i familiari degli imprenditori.

Nonostante ciò, l'importante è cercare di intervenire in attività necessarie ma raramente gestite dalle tradizionali banche, venture capitalists o crowdfunders.

Nel caso italiano, i funzionari assunti dalle regioni potrebbero fornire le competenze consulenziali alle PMI locali secondo i canoni del Transformation team di Londra stabilendo dei settori di sviluppo economico prioritari Green assieme ai governi regionali.

I fondi e consulenze potrebbero essere forniti in base al merito ed avrebbero obiettivi diversi a seconda dei fabbisogni di ogni regione.

La struttura di Mediocredito potrebbe avvalersi di consulenti locali per avviare delle valutazioni più focalizzate sulle realtà locali già che il personale locale potrebbe essere più a conoscenza di cosa serve ad ogni comunità o regione meglio dei funzionari centrali o quelle di Bruxelles.



Marchio della Greater London Authority; l'obiettivo 2021-2022 è "Making the circular economy everyone's business"-

AS FINANZA&CONSUMO - Foto da un anno di eventi





EQUO COMPENSO: IL TAR NAPOLI ACCOGLIE IL RICORSO DEL COA DI ROMA CON STATUZIONI DI ASSOLUTO RILIEVO

Avv. Antonino GALLETTI

Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma

In tema di equo compenso, merita un doveroso approfondimento la recente sentenza resa dal TAR Campania, Sezione Prima, 18 febbraio 2022, n. 1114 di accoglimento integrale del ricorso proposto dal COA di Roma avverso l'avviso pubblico della Società Regionale per la Sanità s.p.a. (Soresa) per la costituzione di un elenco di avvocati per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale e di domiciliazione ed il successivo provvedimento di diniego all'autotutela, nonché l'ulteriore provvedimento di approvazione dell'elenco ristretto definitivo di avvocati e la definizione dello stesso elenco ristretto definitivo.

La pronuncia, innanzitutto, riconosce la legittimazione e l'interesse ad agire dell'Ordine per impugnare provvedimenti quali quello oggetto del giudizio, in quanto si **"agisce per la tutela di un interesse istituzionalizzato della categoria, nonostante in concreto i provvedimenti ritenuti lesivi potrebbero anche risultare "vantaggiosi" per singoli professionisti"** e ciò anche al di fuori dell'ambito territoriale dello stesso Ordine.

Nel merito, poi, sono diverse le statuizioni rilevanti rese dal TAR napoletano:

- la disciplina legislativa sull'equo compenso dimostra la sussistenza nel nostro ordinamento di

Equo Compenso : Ricorso del COA di Roma accolto dal TAR

“un principio volto ad assicurare non solo al lavoratore dipendente, ma anche al lavoratore autonomo una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro”;

non a caso, l'art. 35 della Costituzione tutela il lavoro “in tutte le sue forme e applicazioni”, mentre il successivo art. 36, nell'occuparsi del diritto alla retribuzione, non discrimina tra le varie forme di lavoro (TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 2 agosto 2018, n. 1507);

– tale normativa “è finalizzata ad assicurare una speciale protezione al professionista, quale parte debole del rapporto contrattuale, in tutti i casi in cui la pubblica amministrazione, a causa della propria preponderante forza contrattuale, definisca unilateralmente la misura del compenso spettante al professionista e lo imponga a quest'ultimo senza alcun margine di contrattazione”;

– resta “precluso alle Amministrazioni aggiudicatrici l'introduzione di una regola che, come nella specie, impedisca sistematicamente ex ante il riconoscimento di un corrispettivo professionale da corrispondere ai professionisti incaricati che sia di importo pari o superiore all'equo compenso”;

– le previsioni in violazione dell'equo compenso non sono coerenti con il principio di economicità (che non significa ribasso a tutti i costi), poiché “è la stessa l. n. 247/2012 a stabilire che la corresponsione di tariffe corrispondenti all'equo compenso costituisca “attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia” dell'azione amministrativa, tenuto conto anche del rilievo per cui se è vero che le prestazioni professionali degli avvocati devono essere espletate con professionalità anche


indipendentemente dalla misura dell'onorario, non può tuttavia negarsi che l'interesse ad assumere incarichi per l'Amministrazione da parte dei professionisti più qualificati dipenda largamente anche dall'adeguatezza del corrispettivo offerto e dal rispetto della dignità professionale della classe forense”;

– analoghe considerazioni valgono “con riguardo all'ulteriore previsione concernente la domiciliazione con la precisazione che in questo caso viene esclusa ogni trattativa individuale, atteso che la Soresa ha fissato direttamente nel bando il corrispettivo per tale attività, giungendo in questo caso ad escludere del tutto la negoziazione individuale, laddove avrebbe potuto anche in questo caso prevedere limiti massimi in relazione alla tipologia di cause, tenendo conto dei parametri di cui al DM 55/2014”.agli articoli 10, comma 6, e 13, comma 7, del decreto 30 settembre 2021.

Di conseguenza, i provvedimenti impugnati con il ricorso sono stati integralmente annullati, con facoltà dell'Amministrazione di riadottare ulteriori e diversi avvisi di selezione che prevedano dei criteri che, per quanto mirino al contenimento della spesa, rispettino doverosamente il principio dell'equo compenso, così come ormai codificato dal legislatore ed interpretato dalla giurisprudenza amministrativa.

Una lettura integrale della sentenza permette di apprezzarne appieno la ratio argomentativa, nonché l'importanza dei principi affermati (la sentenza integrale si trova all'indirizzo:

https://www.azionelegale.eu/associazione/wp-content/uploads/2022/02/2022.2.18-TAR-NA-202201114_01-2.pdf



LA CAUSA DI FORZA MAGGIORE NELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO

Dott. Carlo DI GIULIOMARIA - Professionista AGR Business Consulting

Co-fondatore di "ACCADEMIA ROMANA DI RAGIONERIA GIORGIO DI GIULIOMARIA".

Sotto il profilo tributario, si rileva che l'art. 6 n. 5 D.Lgs 472/97, prevede la non punibilità della violazione se commessa per forza maggiore, ossia in presenza di una situazione impeditiva dell'adempimento.

Sul punto, la Suprema Corte si è espressa più volte (per tutte, Cass. Civ. sez.VI Ord.8/2/2018 n. 3049), identificando il ricorrere della forza maggiore integrante una causa di non punibilità, "come una causa esterna che obbliga la persona a comportarsi in modo difforme da quanto voluto..."

poiché il soggetto passivo è costretto a commettere la violazione a causa di un evento imprevisto, imprevedibile ed irresistibile, non imputabile ad esso contribuente, nonostante tutte le cautele adottate.

Dunque, l'orientamento giurisprudenziale tributario identifica due distinti aspetti che, nel loro insieme, concorrono alla individuazione della causa di forza maggiore:

Ordinamento Tributario: La Causa Di Forza Maggiore

- un ambito oggettivo, circoscritto alle specifiche caratteristiche dell'evento;
- un ambito soggettivo, che prende in considerazione le cautele adottate dal contribuente rivolte a prevenire o comunque arginare gli effetti economici negativi, provocati dall'evento stesso.

Sotto il profilo oggettivo, la pandemia da COVID-19 è un evento causale di gravità tale da aver richiesto, sin dal 31 gennaio 2020, la dichiarazione dello Stato di Emergenza da parte del Consiglio dei ministri, un provvedimento, peraltro più volte prorogato fino al 31 marzo 2022, sulla scia del quale l'art. 56 del DL n. 18/2020 ha classificato la pandemia come un **“evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia”**, definizione ripresa tanto nella Relazione Tecnica, quanto nella Relazione Illustrativa al D.L.

Dunque, è indubbio che la pandemia, per le sue caratteristiche, è un evento che, oggettivamente, determina la causa di forza maggiore.

Sotto il profilo soggettivo, la giurisprudenza pone la condizione che il contribuente che subisce l'evento, abbia adottato ogni possibile cautela per evitarne gli effetti ed il fatto non sia a lui imputabile.

Si ritiene, al riguardo, che possa operarsi una distinzione fra:

- cautele ex ante, ossia comportamenti ancorati agli ordinari livelli di prudenza previsti dal

legislatore, la cui mancata osservanza, di per sé, è indice di un'attività preventiva del tutto insufficiente, o addirittura assente;

- cautele ex post, ossia a provvedimenti rivolti a contenere l'emergenza nell'imminenza dell'evento, o dopo che questo si è verificato.

Posto che l'adozione delle cautele ex ante è essenzialmente confinata alle società di capitali, una prima prevenzione è riposta nella stretta osservanza dei criteri della chiarezza, correttezza e veridicità del bilancio sociale di cui all'art 2423 c.c., il che, nell'ambito di una gestione ordinaria ed in una prospettiva di continuità aziendale, dovrebbe consentire di prevedere per tempo un eventuale stato di crisi.

Parimenti, anche l'osservanza dei principi di corretta amministrazione, ossia di scelte aziendali improntate a criteri di economicità, nonché il mantenimento di un adeguato assetto amministrativo, in grado di orientare correttamente le scelte gestionali, risultano elementi funzionali al riconoscimento delle cautele preventive.

Si ricorda che la pandemia, quale evento straordinario, resta indefinibile nella portata dei suoi effetti economici almeno fin quando essi inizieranno concretamente a manifestarsi, cosicché non è possibile, né consentito dall'OIC 31, l'accantonamento in bilancio di fondi rischi od oneri destinati ad una aprioristica copertura di rischi generici.

Ordinamento Tributario: La Causa Di Forza Maggiore

Inoltre, accantonamenti eccessivi ed ingiustificati, peraltro fiscalmente indeducibili, comporterebbero la responsabilità dell'organo amministrativo per aver sottratto utili agli azionisti con una condotta eccessivamente ed inutilmente prudente.

In definitiva, le cautele ex ante restano confinate alle misure di ordinaria prudenza che attengono ai principi di redazione del bilancio.

Le cautele ex post sono quei comportamenti che, secondo la Suprema Corte, rientrano nel "dovere del contribuente di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, mediante l'adozione di misure appropriate, pur senza incorrere in sacrifici eccessivi" (Cass. sez. V Civile Ord.n.8175 del 22/3/2019) e che, perciò, devono contemperarsi al principio della proporzionalità fra la prevedibilità dell'evento e l'impegno economico richiesto per l'adozione di misure adeguate rivolte ad annullarne o ridurne al massimo gli effetti negativi.

All'atto pratico, non può pretendersi che l'imprenditore, per far fronte ad una situazione imprevista, dal fortissimo impatto economico, come la pandemia da COVID 19, finanzia l'azienda dando fondo a tutte le proprie risorse personali, o indebiti la società creando i prodromi per lo stato di insolvenza, mentre è del tutto legittimo l'adozione di misure rivolte alla riduzione dei costi, al ricorso al credito bancario, alla rateazione dei

pagamenti di imposte e tasse, alla diversificazione delle attività produttive e quant' altro possibile, senza che ciò metta a repentaglio la sopravvivenza economica dell'impresa.

Per le società di capitali, le cautele adottate possono trovare adeguata rappresentazione anche nella redazione del bilancio d'esercizio qualora si rendesse necessaria l'istituzione di specifici fondi per rischi ed oneri la cui stima, si ribadisce, deve essere improntata ai criteri di prudenza previsti dall'art. 2423 bis c.c.

In tal caso, una adeguata informativa nella nota integrativa in ordine alle ragioni dell'accantonamento ed ai criteri seguiti per la sua determinazione, oltre a fornire le informazioni complementari necessarie per una rappresentazione veritiera e corretta del bilancio, costituisce di per sé un primo elemento di prova della concreta attivazione dell'imprenditore nel cercare di prevenire gli effetti economici negativi causati dalla pandemia.

Può, dunque, concludersi che, in presenza dell'evento o nella sua imminenza, l'istituzione di specifici fondi per rischi ed oneri, con adeguata informativa nella nota integrativa, costituisce un valido elemento di prova dell'attivazione dell'imprenditore nella prevenzione degli effetti economici negativi causati dalla pandemia, per poter invocare l'esimente della forza maggiore.

<https://www.agrconsulting.it>
info@agrconsulting.it



LA CORPORATE GOVERNANCE DELLE SOCIETA' DI CALCIO PROFESSIONISTICHE: UN'ANALISI SUL CAMPO (una sintesi del libro edito da Franco Angeli, 2022)

Prof. Vincenzo SANGUIGNI
Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese
Dottore Commercialista – Revisore Legale dei conti

Negli ultimi anni l'interesse verso la gestione secondo principi di economicità del settore calcio è fortemente cresciuto.

Il presente lavoro intende fornire un contributo al dibattito sul tema della corporate governance delle società di calcio professionistiche,

considerando che le criticità e le problematiche gestionali che continuano ad interessare tali tipologie di aziende (a livello nazionale ma anche a livello internazionale), siano anche la manifestazione di una crisi dei loro modelli di gestione.

La Corporate Governance

Le ragioni di tale crisi vanno probabilmente ricercate nella carenza di cultura manageriale che, tranne rare eccezioni, sembra investire gli organi di governo sia delle singole imprese operanti nel settore sia del sistema nel suo complesso.

Con tale prospettiva, nel primo capitolo si effettua una breve analisi del cosiddetto “sistema calcio” e dei suoi principali portatori di interesse (stakeholder).

Si procede, quindi, all’individuazione delle principali fonti del vantaggio competitivo (attraverso un adattamento del modello Porteriano delle 5 forze) ed all’analisi del sistema di business prevalente ossia quello della “coopetition”.

Di seguito, nel secondo capitolo, dopo un inquadramento concettuale del tema della corporate governance e dei relativi modelli, si analizzano quelli principalmente presenti nelle società di calcio professionistiche, con una riflessione sul tema dei rischi correlati alla svolgimento del business calcistico, sul crescente ruolo dei tifosi e sulle forme di partecipazione degli stessi al governo dei loro club di appartenenza.

Infine, nel terzo ed ultimo capitolo, si espongono i risultati di una ricerca condotta sull’impatto delle variabili di corporate governance sulle performances economico – finanziarie e sportive delle società di calcio partecipanti al campionato

italiano 2018/2019 di serie A.

La scelta di tale campionato è stata determinata dalla circostanza che si tratta dell’ultima stagione agonistica svolta in condizioni “normali” ossia priva dei negativi effetti economici, finanziari e gestionali prodotti dell’avvento della pandemia da COVID 19.

Volendo sintetizzare le principali evidenze emerse dalla ricerca svolta, possiamo rilevare quanto segue:

- le variabili di corporate governance esaminate sembrano avere un impatto maggiore sugli indicatori di performance sportiva rispetto a quelli di natura economico-finanziaria ed extraeconomico-finanziaria;
- in particolare, sembra influire sulla performance sportiva l’adozione di un modello di gestione di tipo manageriale a discapito di quello imprenditoriale (ciò è probabilmente dovuto alla circostanza che le grandi società di calcio hanno progressivamente abbandonato i modelli imprenditoriali puri per avvicinarsi sempre più ai modelli di gestione in cui i manager assumono le decisioni di natura strategica;

il risultato potrebbe, altresì, essere interpretato come un miglioramento delle competenze dei membri degli organi di governo in termini di gestione sportiva);

La Corporate Governance

- allo stesso modo, sembrano favorire la performance sportiva la numerosità dei consiglieri d'amministrazione (segno dell'importanza di punti di vista differenti all'interno del board of directors) e la presenza di donne di esperienza all'interno dei consigli (ciò è in linea con una certa parte della letteratura che sostiene l'importanza delle differenze di genere all'interno degli organi di governo delle aziende);
- sulla performance sportiva sembra influire anche l'adozione di un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (ciò è in linea con la parte della dottrina che ritiene che l'adozione dei modelli organizzativi in questione, determini un aumento dell'efficienza in quanto consente l'ottimizzazione dei processi aziendali);
- con riferimento alla performance di natura economico-finanziaria, si può rilevare che le variabili di corporate governance esaminate incidono relativamente sull'aumento dei ricavi (indicatore ricavi/attivo) con l'unica eccezione della presenza della società di revisione esterna, che incide negativamente sui ricavi (ciò può essere da attribuire al fatto che nelle società di calcio professionistiche i ricavi dipendono fortemente dai risultati sportivi, i quali sono collegati agli investimenti che, in presenza di forme di controllo esterno, possono essere contenuti);

Negli ultimi anni l'interesse verso la gestione secondo principi di economicità del settore calcio è fortemente cresciuto.

In tale prospettiva, l'obiettivo del presente lavoro monografico è quello di analizzare l'impatto della *governance* societaria sulle performances economiche e sportive delle società di calcio professionistiche.

Partendo dall'analisi del cosiddetto "sistema calcio" e dell'attuale modello di business che lo caratterizza, si procede all'individuazione delle principali fonti di vantaggio competitivo, attraverso un adattamento del modello *porteriano* delle 5 forze.

Di seguito, dopo un inquadramento concettuale del tema della *corporate governance* e dei relativi modelli, si analizzano quelli principalmente presenti nelle società di calcio professionistiche, con una riflessione sul tema dei rischi correlati allo svolgimento del business calcistico, sul crescente ruolo dei tifosi e sulle forme di partecipazione degli stessi al governo dei loro club di appartenenza.

Infine, si espongono i risultati di una ricerca condotta sull'impatto delle variabili di *corporate governance* sulle performances economico-finanziarie e sportive delle società di calcio partecipanti al campionato italiano 2018/2019 di serie A.

La scelta di tale campionato è stata determinata dalla circostanza che si tratta dell'ultima stagione agonistica svolta in condizioni "normali" ossia priva dei negativi effetti economici, finanziari e gestionali prodotti dall'avvento della pandemia da COVID 19.

Vincenzo Sanguigni è Professore ordinario di Economia e gestione delle imprese, membro ordinario dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale e della Società Italiana di Management e Dottore commercialista e Revisore legale.

Ha maturato una particolare esperienza in materia di valutazioni aziendali e di modelli di organizzazione, gestione e controllo (D. Lgs. 231/2001).

Si occupa da anni, sia in veste didattica che attraverso attività di consulenza e ricerca, delle problematiche relative alla governance delle società sportive con particolare attenzione al mondo del calcio professionistico.

La Corporate Governance

- con riferimento alla performance di natura extraeconomico-finanziaria, si registra un positivo impatto del numero dei consiglieri d'amministrazione e della presenza delle donne negli organi di amministrazione e controllo (probabilmente da imputare al contributo in termini di performance proveniente da punti di vista differenti).

Ovviamente le considerazioni sopra esplicitate, senza voler costituire un riferimento assoluto:

1) possono offrire un valido ausilio ai soggetti economici delle società di calcio professionistiche in ordine alle scelte da effettuare in materia di corporate governance;

2) possono essere, inoltre, il punto di partenza per future ricerche, che potranno andare in diverse direzioni, tra cui:

- l'ampliamento del campione in termini di anni (campionati) da prendere come riferimento;
- l'estensione dell'analisi, in ottica comparativa, ai principali campionati di calcio Europei, tenendo conto delle specificità relative alla disciplina giuridica avente a oggetto la corporate governance di ciascun Paese.





IDROGENO: LA PASSIONE SI RISVEGLIA?

Di Renato SINISCALCHI e Simone PACIFICI

Le fonti energetiche tradizionali sono in crisi a causa di molti fattori, ultimo tra i quali la guerra che in questo periodo vede coinvolte Russia e Ucraina, con il rischio di una chiusura a lungo termine, se non definitiva, dei rifornimenti del gas naturale di Mosca all'Unione Europea, con **l'Italia che ne è uno dei principali fruitori.**

Un grosso problema per i consumatori, i primi colpiti da una crisi energetica che sembra riecheggiare quella storica del 1973, e che costrinse molti italiani a fare rinunce, soprattutto

riguardo i mezzi di trasporto, a causa della scarsità di carburante disponibile e a rivolgersi ad altre soluzioni, come per esempio le biciclette.

Ad oggi però ci sono molte più possibilità grazie alle nostre tecnologie e al progresso, e una di queste potrebbe essere l'idrogeno.


La validità o meno dell'idrogeno come mezzo d'energia alternativo – soprattutto nell'automotive – è stata per tantissimo tempo al centro del dibattito sulla sostituzione del petrolio con **fonti più sostenibili e, soprattutto, rinnovabili.**

L'idrogeno, Quale Futuro?

Questo in vista anche degli obiettivi degli **accordi di Parigi del 2050** che prevedono la neutralità delle emissioni di CO₂, senza contare il suo possibile utilizzo a fianco di altre fonti come l'etanolo per le auto.

Anche nel settore del trasporto pubblico l'idrogeno sembra essere un obiettivo ricercato: basti solo pensare al progetto della **linea ferroviaria Terni-Rieti-L'Aquila-Sulmona**, dove si punta a sostituire i classici treni elettrodiesel con altri alimentati ad idrogeno verde, ottenibile dall'acqua tramite elettrolisi.

Figure 2.3 Potential uses for clean hydrogen



Source: IRENA (2020b).

IRENA, **l'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili**, prevede nel suo rapporto "Geopolitics of the Energy Transformation: The Hydrogen Factor" che nel 2050 l'idrogeno potrebbe soddisfare il 12% del fabbisogno energetico mondiale, toccando anche l'ambito industriale e i trasporti pesanti, mentre l'Hydrogen Council affermava nel novembre 2021 che questa cifra potrebbe arrivare anche al 22% della domanda energetica finale.

Secondo Irena inoltre entro il 2050 petrolio e gas naturale perderanno terreno in favore non solo dell'idrogeno, ma anche ammoniaca, metanolo e bioenergie.

Quindi tutto questo diventa un vero e proprio calmiera per speculazioni, equilibratore in positivo contro gli iniqui profitti del monopolio.

L'idrogeno è propedeutico per nuovi investimenti, interessante per la ricerca, fonte di lavoro, insomma, fondamentale per il futuro, anche per i risparmiatori.

Gli investimenti, per vincere, debbono anticipare i mercati e l'idrogeno può essere il volano per questo tipo di cose.

Quindi crediamoci e diamo forza agli idrodollari.

AS FINANZA&CONSUMO - la nostra presenza



ASfinanza



www.asfinanza.com

